

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2019

380/2019/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) GRIT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1079^a riunione del 17 settembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 703/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 411/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 411/2018/R/eel);

- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for long-term timeframe in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di gennaio 2019 (di seguito: proposta di CCM FCA per CCR GRIT);
- la comunicazione della Società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 29 gennaio 2019, prot. Autorità 2386 del 30 gennaio 2019 (di seguito: comunicazione 29 gennaio 2019);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione GIERRF) del 29 luglio 2019 (prot. Autorità 20068 del 29 luglio 2019);
- il documento GIERRF “*Request for amendment by the Greece-Italy Regulatory Authorities of the Greece-Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for long term timeframe in accordance with article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” del 29 luglio 2019 (di seguito: richiesta di emendamenti a CCM FCA GRIT), allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA contiene disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine (annuale e mensile) e alla relativa allocazione tramite l’emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone d’offerta adiacenti;
- ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento FCA, ciascuna autorità di regolazione nazionale, con riferimento a uno o più confini fra zone di mercato di propria competenza, può richiedere al proprio TSO di non emettere LTTR ai sensi del Regolamento stesso e/o di mettere a disposizione prodotti di copertura alternativi rispetto ai LTTR; sui confini oggetto della suddetta decisione, il regolamento FCA trova applicazione limitatamente alle disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine;

- con la deliberazione 333/2017/R/eel, l’Autorità si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 30 del Regolamento FCA con riferimento ai confini fra le zone interne al territorio nazionale; su tali confini, infatti, come disciplinato dalla deliberazione 205/04, sono disponibili già dal 2005 strumenti di copertura specifici denominati CCC basati sul differenziale di prezzo fra le zone d’offerta e il PUN;
- l’Articolo 20(2) del Regolamento CACM prevede che i TSO di ciascuna CCR definiscano una metodologia per il calcolo coordinato della capacità rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero (di seguito: CCM CACM);
- l’articolo 10(1) del Regolamento FCA prevede che, entro 10 mesi dall’approvazione della CCM CACM, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta (di seguito: proposta di CCM FCA) di metodologia per il calcolo coordinato della capacità con riferimento agli orizzonti temporali di lungo termine (di seguito: capacità di lungo termine); detta metodologia deve essere predisposta anche con riferimento ai confini fra zone d’offerta per i quali non è prevista l’emissione di LTTR conformemente alla facoltà di cui all’articolo 30 del regolamento FCA;
- conformemente a quanto previsto dall’articolo 10(4) del regolamento FCA, il calcolo coordinato della capacità di lungo termine può essere effettuato tramite:
 - un approccio multiscenario basato sulle stesse assunzioni e metodologie di calcolo utilizzate nella CCM CACM relativa alla medesima regione;
 - un approccio statistico basato sulla distribuzione storica della capacità purché si dimostri che tale approccio (i) efficienti il processo di calcolo rispetto all’approccio multiscenario, (ii) consenta di tenere meglio in conto le incertezze insite nel calcolo della capacità di lungo termine, (iii) incrementi l’efficienza economica assicurando lo stesso livello di sicurezza dell’esercizio;
- l’articolo 4(7) lettera a), del regolamento FCA prevede che la proposta di CCM FCA) sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l’articolo 5(3) del Regolamento 942/2019 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall’articolo 5(2) del medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l’approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell’Unione Europea);
- l’articolo 4(9) del regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all’articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all’articolo 6(10) del

regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);

- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR GRIT hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* GIERRF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la CCM CACM per la CCR GRIT è stata approvata a livello GIERRF in data 12 luglio 2018; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 411/2018/R/eel;
- con la comunicazione 29 gennaio 2019 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di CCM FCA per la CCR GRIT;
- la proposta di CCM FCA per la CCR GRIT prevede:
 - l'utilizzo di un approccio statistico basato sulla capacità messa a disposizione negli ultimi due anni sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
 - la facoltà per i TSO di ricorrere ad un approccio multiscenario in caso siano attese significative variazioni alla capacità di trasporto a seguito di indisponibilità programmate o nuovi investimenti;
 - per ogni confine e ogni direzione, il calcolo di due valori (picco e fuori picco) con riferimento alla capacità annuale e di due profili giornalieri (picco e fuori picco) con riferimento alla capacità mensile;
 - l'assunzione come riferimento generale del 50° percentile della curva di durata della capacità di trasporto per la capacità annuale e del 95° percentile per la capacità mensile per tutti i confini facenti parte della CCR, indipendentemente dal fatto che per essi sia prevista o meno l'emissione di LTTR ai sensi del regolamento FCA;
 - la determinazione da parte del *Coordinated Capacity Calculator* della capacità annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente e della capacità mensile entro il giorno 10 del mese precedente;
 - la possibilità per i TSO di validare i risultati forniti dal *Coordinated Capacity Calculator* con la possibilità di richiedere riduzioni della capacità previa illustrazione delle relative motivazioni;
 - l'utilizzo dei valori dell'anno precedente come *fallback* per la capacità annuale e dei valori annuali come *fallback* per la capacità mensile;
 - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo entro il secondo semestre 2020 per la capacità annuale e entro il primo semestre 2021 per la capacità mensile;
- la data di ricevimento della proposta di CCM FCA per la CCR GRIT da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 30 gennaio 2019;

- il 29 luglio 2019 tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato il documento richiesta di emendamenti a CCM FCA GRIT con il quale le autorità di regolazione della CCR intendono richiedere ai TSO di differenziare il processo per i confini (quelli fra zone interne al territorio nazionale) per i quali non è prevista l'emissione di LTTR, conformemente alla decisione assunta dall'Autorità con la deliberazione 333/2017/R/eel in ottemperanza all'articolo 30 del Regolamento FCA;
- in particolare, con riferimento ai confini fra le zone interne al territorio nazionale, per i quali non sono previsti LTTR, si intende richiedere di:
 - giustificare la scelta di un approccio statistico rispetto ad un approccio multiscenario, in coerenza con quanto previsto al riguardo dall'articolo 10(4) del Regolamento FCA;
 - prevedere la pubblicazione dell'intera curva di durata della capacità, evidenziando i punti relativi al 5°, 50° e 95° percentile e specificando che tale curva ha solo finalità informative e non ha alcun legame con la definizione dei limiti di transito rilevanti per l'allocazione dei CCC ai sensi della deliberazione 205/04;
- con riferimento al confine Italia zona Sud – Grecia, l'unico per cui sono previsti LTTR, si intende, invece, richiedere di:
 - allineare l'implementazione della metodologia di calcolo della capacità annuale e mensile in modo che entrambe possano trovare applicazione per i prodotti con orizzonte di consegna 2021; se ciò non fosse possibile rinviare l'applicazione della nuova metodologia ai prodotti con orizzonte di consegna 2022;
 - valutare la possibilità di adottare un approccio multiscenario semplificato per il calcolo della capacità fondato sul fatto che tutta la capacità termica del cavo di interconnessione (500 MW) è offerta al mercato e che eventuali riduzioni sono previste solamente in caso di indisponibilità del cavo stesso; ai fini del mercato eventuali riduzioni programmate della capacità possono altresì essere tenute in considerazione allocando LTTR con periodi di riduzione, esplicitamente previsti per la CCR GRIT, come ratificato dall'Autorità con la deliberazione 703/2017/R/eel;
- la decisione assunta nell'ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento richiesta di emendamenti a CCM FCA GRIT, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 29 luglio 2019 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento richiesta di emendamenti a CCM FCA GRIT, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini